

Sentenza n. 666/2022 pubbl. il 24/03/2022

RG n. 2159/2020

Repert. n. 716/2022 del 24/03/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa Micochero

Presidente

Dott. Enrico Schiavon

Consigliere

Dott. Francesco Marchio

Cons. Ausiliario rel. ed est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2151 del Ruolo Generale dell'anno 2021.

TRA

M (c.f. _____), rappresentato e difeso dall'avv. _____, con domicilio eletto presso il suo studio in _____

PELLANTE

E

P (c.f. _____), rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Gasparin e Paolo Del Soglio, con domicilio eletto presso il loro studio in Schio (VI), Largo Fusinelle n. 6/B.

PARTE APPELLATA

Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 974 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 18/6/2020.

Causa decisa nella camera di consiglio del 21/12/2021.

CONCLUSIONI

Per la parte appellante

rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 974/2020 del Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Eloisa Pesenti, emessa all'esito del procedimento civile n. 4118/2015 R.G. in data 01.06.2020 e pubblicata il 18.06.2020, errata ed ingiusta per i motivi esposti in atti, così decidersi:

Nel merito:

1) respingersi le domande attoree tutte perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;

Nel merito, in via riconvenzionale:



2) dichiararsi che, per l'effetto di usucapione e per i motivi di cui in atti, il convenuto ha acquisito la proprietà esclusiva della porzione di terreno sita in Comune di (VI), meglio precisata in comparsa di costituzione e risposta (Catasto Terreni, Comune di lungo tutto il confine dello stesso con i mappali nn. per una larghezza di mt. 4);

3) in subordine, dichiararsi che, per l'effetto di usucapione ed in forza delle scritture private in atti, per i motivi di cui in atti, il convenuto (quale proprietario del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni, Comune di - "fondo dominante", come in atti) ha acquisito la titolarità esclusiva della servitù di passaggio sulla porzione di terreno sita in Comune di , meglio precisata in atti (Catasto Terreni, Comune di lungo tutto il confine dello stesso con i mappali nn. per una larghezza di mt. 4 - "fondo servente");

4) ordinarsi al Conservatore e alla competente Agenzia del Territorio di effettuare le opportune trascrizioni e volture, previo, se del caso, frazionamento catastale; In ogni caso:

-spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, con accessori;

In via istruttoria:

-si chiede l'ammissione di prova per testi richiesta in primo grado nella memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2) depositata a mezzo PCT il 23.05.2015, sui capitoli non ammessi dall'ordinanza del 10.03.2017, ovvero:

2) vero che la situazione dei luoghi sulla fascia di terreno citata, in particolare i paletti e gli accessori vari che si vedono nelle foto che mi si mostrano, è tale da oltre venti anni (doc. 5 convenuto);

5) vero che il mapp. 106 dal 1987 ad oggi viene coltivato sino al limite della fascia di terreno larga circa 4 metri, ricavata sullo stesso mapp. , a confine con i mappali , che mi si mostrano sulle planimetrie in atti (doc. 4 fascicolo convenuto).

Si indicano come testi:

in caso di ammissione, totale o parziale, delle ulteriori istanze istruttorie orali di controparte rigettate dall'ordinanza del 10.03.2017 e rinnovate nella comparsa di costituzione in appello, si chiede di essere abilitati alla relativa prova contraria, con i testi indicati a prova diretta, ovvero:

Si chiede, infine, l'ammissione di CTU tecnica per la verifica dello stato dei luoghi, con accertamento dell'intestazione delle varie proprietà e con anche valutazione della vetustà delle opere in loco.

Per la parte appellata

1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avversario.



2) In accoglimento dell'appello incidentale, previ i necessari accertamenti e declaratorie:

- condannarsi l'appellante a rimuovere ogni manufatto od ostacolo che impedisce il libero transito pedonale e con mezzi agricoli, dal mappale per cui è causa (Comune di) verso la pubblica via (Via), ripristinando lo status quo ante, e a cessare ogni altra turbativa sia di fatto che di diritto;

- condannarsi l'appellante, anche ai sensi degli artt. 948 e 949 cod. civ., a risarcire i danni cagionati all'appellato per l'illegittima occupazione del mappale per cui è causa (Comune di), e per l'impedimento al transito sul predetto mappale e verso la pubblica via, per gli importi risultanti in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

3) Vittoria di spese e compensi per il grado d'appello.

4) In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testimoni richiesta in primo grado nelle memorie attoree del 20/05/2016 e del 13/06/2016, sui capitoli di prova non ammessi dall'ordinanza del 10/03/2017, di seguito trascritti:

1) Vero che con atto notarile del 29/12/1976 (doc. n. 12) i fratelli sigg. acquistavano, tra gli altri, la proprietà del mappale n. Comune di , come da planimetria (doc. n. 2) e atto notarile (doc. n. 12) che Le si rammostrano?

5) Vero che a partire dal 1987 i fratelli tolleravano il passaggio sporadico del sig. M sulla predetta porzione di mappale di loro proprietà, e ciò sulla base della scrittura del 21/04/1987 che Le si rammostra (doc. n. 2 convenuto)?

6) Vero che con atto notarile del 15/06/2010 il sig. P acquistava dai sigg. la proprietà del predetto mappale n. , come da documento che Le si rammostra (doc. n. 1)?

10) Vero che il sig. P tollerava il passaggio sporadico del sig. M sulla predetta porzione di mappale di sua proprietà, sulla base della scrittura del 21/04/1987 che Le si rammostra (doc. n. 2 convenuto)?

11) Vero che a fine ottobre 2012 il sig. M apponeva nel mezzo della porzione del mappale un grosso rullo, come da foto che Le si rammostrano (doc. n. 3)?

12) Vero che, sempre a fine ottobre 2012, egli poneva sopra il rullo dei pannelli ondulati in lamiera e un tubo metallico, e inoltre apponeva trasversalmente alla porzione di mappale un nastro di plastica nero, come da foto che Le si rammostrano (doc. n. 4)?

13) Vero che tali ostacoli impediscono al sig. P, ai suoi familiari e agli incaricati alla coltivazione dei campi, il passaggio con i mezzi agricoli e a piedi?

14) Vero che nell'estate del 2013 il sig. M provvedeva inoltre a sbarrare, con una catena tesa tra due pali infissi nel terreno, l'accesso pedonale e carraio che collega (attraverso il ponticello) il predetto mappale n. alla pubblica via (via)?



15) Vero che in tale modo al sig. P è impedito il passaggio pedonale e carroia dal predetto mappale n. verso la pubblica via (Via)?

16) Vero che la recinzione metallica e la base in calcestruzzo raffigurata nelle fotografie che Le si rammostrano (doc. n. 5 convenuto) rappresentano la recinzione dell'abitazione del sig. M, e sono situati sul foglio n. lungo il confine tra i mappali e i mappali, come da planimetrie che Le si rammostrano (doc. n. 2 attoreo)?
Si indicano a testi su tutti i capitoli i sigg.

, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, P, quale proprietario dal 2010 del terreno sito in (VI), censito al CT Foglio , conveniva in giudizio M per sentire accertata e dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio o altri diritti del confinante sulla striscia di terreno larga metri 4 e lunga quanto tutto il mappale.

Esponeva l'attore che il vicino, proprietario dei mappali , più volte ne aveva impedito il passaggio apponendovi ostacoli (nastri di plastica, un rullo, pannelli di lamiera, tubo metallico). Inoltre, in seguito ad un ricorso possessorio rigettato, nell'estate 2013 il vicino aveva apposto una catena tra due pali.

Chiedeva, pertanto, la condanna alla cessazione di ogni turbativa e molestia, alla rimozione degli ostacoli ed al risarcimento dei danni.

2. Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e sostenendo di aver concluso con i danti causa dell'attore un accordo, con scrittura privata del 21/4/1987, per la costituzione di una servitù di passaggio della larghezza di metri 3 a favore del mappale e a carico del mappale, poi ampliata a metri 4 con scrittura integrativa del 30/10/1987.

In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva che venisse accertata l'intervenuta usucapione della proprietà o, in subordine, del diritto di servitù di passaggio sulla porzione del terreno in oggetto.

Aggiungeva il convenuto che unitamente ai propri familiari era stata esercitata per oltre 20 anni il possesso della servitù, senza alcuna interruzione, mentre l'attore, come emerso in sede possessoria, non aveva esercitato il possesso sulla striscia di terreno contesa.

3. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per testi e interpello, con sentenza definitiva così disponeva:

1. visto l'art. 949 cod. civ., accerta e dichiara l'inesistenza di alcuna usucapione, servitù prediale od onere reale a carico della proprietà attorea censita al mappale n. Comune di , a favore del convenuto e/o delle sue proprietà;



2. condanna il convenuto a rimuovere entro giorni 20 ogni manufatto od ostacolo dal predetto mappale, e ad astenersi da ogni altra turbativa al libero transito, pedonale e con mezzi agricoli, sul predetto mappale;

3. visto l'art. 614 bis cod. proc. civ., condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'attore, per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo n. 2 e per ogni successiva violazione;

4. condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 347,25 per anticipazioni ed euro 6095,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

4. Rilevava il Tribunale:

- i testi indicati dall'attore avevano confermato il passaggio esercitato dai danti causa di P e poi da lui stesso sino a quando il convenuto aveva apposto gli ostacoli, mentre i testi indicati dal convenuto avevano dichiarato che il passaggio sulla striscia di terreno in questione era stato esercitato solo da M e dalla sua famiglia;

- doveva, però, essere valutata ex art. 232 c.p.c. la mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, non essendo stato fornito riscontro alla giustificazione (l'imminente nomina di un amministratore di sostegno) ed essendo stata, la successiva rinuncia dell'attore al mezzo istruttorio, subordinata alla verifica della circostanza della nomina;

- il primo giudice, pertanto, escludeva un possesso esclusivo del convenuto, sia per l'acquisto della proprietà che per la servitù di passaggio per usucapione, non avendo allegato il convenuto l'*interservio possessionis*, necessaria ex art. 1141 c.c. ed escludeva che dal contenuto delle scritture private del 1987 si potesse ritenere costituita una servitù di passaggio, in quanto avente ad oggetto un diritto personale in favore di M

- la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata dall'attore doveva essere rigettata in assenza di allegazioni sui fatti costitutivi.

5. Per la riforma della sentenza proponeva appello M. Si costituiva P chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.

L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 83, D.L. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n. 34/20, conv. con l. n. 77/2020 del 16/2/2021, e successive modifiche, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

* * *

L'appello principale

6. Deduce l'appellante principale:

- l'ingiustificata mancata ammissione di due capitoli della prova per testi sulla domanda riconvenzionale di usucapione respinta;

- l'erronea considerazione delle dichiarazioni rese dal teste , nato nel 1981 e figlio di uno dei danti causa dell'attore-acquirente;

- la valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto nonostante il dichiarato impedimento per motivi di salute e la successiva rinuncia all'interpello da parte dell'attore;



- l'erronea lettura del contenuto delle scritture private dalle quali, secondo l'appellante, emergerebbe "la volontà delle parti di costituire una vera e propria servitù di passaggio" o, in subordine, "la piena detenzione della striscia di terreno controversa", detenzione poi trasformata ex art. 1141 c.c., in possesso *uti dominus*.

L'appello incidentale

7. Con il primo motivo si lamenta il mancato accoglimento della ulteriore domanda di condanna del convenuto M. "a rimuovere ogni manufatto od ostacolo che impedisce il libero transito pedonale e con mezzi agricoli, *dal predetto mappale verso la pubblica via (via)*, ripristinando lo status quo ante, e a cessare ogni altra turbativa sia di fatto che di diritto».

Con il secondo motivo dell'appello incidentale si deduce l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in via equitativa.

8. Le censure formulate dall'appellante principale sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.

8.1. La cd. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un numero chiuso e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione di un peso su un altro fondo (servente), essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale (cfr. Cass. 190/1999 e 5603/2019).

8.2. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nella sentenza appellata condivisibilmente si afferma: "l'accordo del 1987 ha dato vita solo a un diritto personale e non ad una servitù prediale. Infatti nella prima scrittura privata si legge "B & Figli concedono a M il passaggio carraio agricolo per una larghezza di mt. 3 (tre) per accedere sulla sua proprietà ed al Mapp. "verso il corrispettivo di lire 1.000.000 e "il Sig. M potrà chiedere anche un allargamento del passaggio, qualora lo ritenesse opportuno ...". Nella scrittura integrativa tra le stesse parti del 30.10.1987, sempre firmata dal solo B, viene concessa una ulteriore larghezza di 1 metro al passaggio. In entrambe le scritture difettano i requisiti di forma e sostanza per una costituzione di servitù, visto che si tratta di concessione di carattere personale e non prediale, in vista dell'utilità del solo M e non dei fondi dello stesso".

8.3. Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza:

- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva;

- al fine dell'usucapione, quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, in tal caso, la detenzione non può mutare in possesso mediante un semplice atto di volizione interna, ma soltanto con un atto di interversione,



consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio (cfr. Cass. 21690/2014);

- il protrarsi del godimento, ove avvenuto con modalità sostanzialmente identiche a quelle del passato, non può ritenersi idoneo a dare vita ad una autonoma situazione di possesso, dovendo trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1141 c.c., comma 2 che impone per la trasformazione del titolo di godimento da detenzione in possesso, il compimento di uno specifico atto di interversione, e ciò anche laddove sia venuto meno il titolo contrattuale che inizialmente assicurava la detenzione (così Cass. n. 12505/1993 e 3063/2000);

- l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 26327/2016).

Il beneficiario, pertanto, non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di idonei atti materiali di specifica opposizione al proprietario concedente (cfr. Cass. 27432/2014 e 1208/2018).

8.4. Nella fattispecie, la stipula della convenzione, secondo la quale il passaggio veniva consentito a M dietro il pagamento di un corrispettivo, esclude la volontà di mantenere la condizione di asservimento necessaria e rimane irrilevante che il diritto personale sia stato esercitato per un lungo arco di tempo ma in conformità al titolo derivativo costituito dalla concessione.

In altre parole, a fronte di tale previsione contrattuale, l'onere della prova è particolarmente rigoroso, dovendo spingersi a fornire dimostrazione, quanto meno, di un comportamento materiale che abbia esteriorizzato *ab initio* e in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene con modalità di natura ed estensione più ampia, di quella riconosciuta con le due scritture private.

Tale prova, invece, non è stata fornita, né tanto meno è emerso che l'utilizzo dell'appellante del bene in contesa sia avvenuto in modo inconciliabile con l'utilizzo del proprietario.

8.5. Quanto agli impedimenti menzionati, essendo stati posti in essere dal convenuto dopo l'acquisto del mappale da parte dell'attore nel 2010, gli stessi sono ininfluenti in relazione al requisito temporale previsto dall'art. 1158 c.c. (possesso utile ventennale) e all'atto di citazione del 2015.



8.6. Per le stesse ragioni sono ininfluenti il passaggio o meno da parte dell'attore Pesavento sul predetto tratto del mappale, in epoca prossima allo spoglio oggetto del procedimento possessorio risalente al 2013 (ricorso innanzi al Tribunale di Vicenza n. 513/13 R.G.) e le richieste istruttorie formulate in questa sede.

Tenuto conto che:

- il teste _____, nato nel 1981 e maggiorenne dal 1999, ha confermato il passaggio da parte dei danti causa dell'attore e poi da P _____ e dai suoi familiari senza impedimenti fino al 2012 (precisando: "Abito nei pressi del fondo in questione, che riesco a vedere da una finestra della mia abitazione") e dunque per un arco temporale incompatibile con l'asserito non uso per un ventennio (decorrente dal 1987);

- nessun concreto ed attuale interesse contrario risulta emerso in relazione alla deposizione del predetto teste;

- la stessa parte convenuta ora appellante principale, in relazione al periodo degli impedimenti lamentati dall'attore, non prendeva posizione con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (i riferimenti indicati dall'attore sugli impedimenti erano tutti successivi all'acquisto nel 2010) e nella stessa comparsa, pag. 3, si legge: "in forza delle citate scritture, il Sig. M _____ e per esso anche i suoi familiari, ha esercitato sull'area il possesso";

- i testi indicati dal convenuto, invece, correttamente ritenuti meno attendibili dal primo giudice per lo stretto rapporto di parentela (

_____, figli del convenuto), sul punto, si sono limitati a riferire di non aver visto transitare l'attore.

In conclusione, le censure formulate dall'appellante principale vengono rigettate per l'accertata carenza di un valido possesso *ad usucapionem*.

9. Passando all'appello incidentale, il primo motivo non può essere accolto.

Al riguardo va rilevato che con l'atto di citazione, l'attore, quale proprietario del mappale _____, lamentava: dissidi...in ordine all'utilizzo e al passaggio su tale mappale... Per una migliore comprensione, si veda il doc. 2, con evidenziata in colore giallo la porzione in contestazione", v. pag. 1 atto di citazione, fasc. parte appellata.

Si precisava nello stesso atto: "nell'estate del 2013 il sig. M _____ provvedeva unilateralmente a sbarrare, con una catena...il vicino accesso che, attraverso un ponticello, collega il mappale alla pubblica via (Via _____)", v. pag. 3 atto di citazione.

Pur risultando richiesta con l'atto di citazione anche la condanna: "2.2) a rimuovere ogni manufatto od ostacolo che impedisce il libero transito, pedonale e con mezzi agricoli, dal predetto mappale verso la pubblica via (via _____), ripristinando lo status quo ante, e a cessare ogni altra turbativa sia di fatto che di diritto".

Tuttavia, non risultano adeguatamente specificate le ragioni della domanda nella parte in cui si indica verso la pubblica via (via _____), ovvero se proposta, ad esempio, in forza di un titolo negoziale, per intervenuta usucapione o altro.

9.1. Inoltre, si aggiunge per completezza:

a) i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici e il negozio con cui si costituisce una servitù prediale richiede la forma scritta;



b) per la costituzione convenzionale di una servitù è indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla: fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione; elementi necessari anche al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale (cfr. Cass. 10159/1999).

9.2. Nel caso in esame, per quanto prospettato nella comparsa dall'appellante incidentale ("il luogo di causa è quanto di più elementare: un singolo terreno agricolo in _____, il mappale n. _____, acquistato dall'attore nel 2010, e il limitrofo accesso alla pubblica via", pag. 7) e dunque o il mappale _____ è confinante con la pubblica via, ed in tal caso il motivo di appello si rivela privo di concreto interesse, avendo il primo giudice accolto la domanda in relazione a tutto il fondo ("dichiarata l'inesistenza di diritti del convenuto sul fondo attoreo, con condanna alla rimozione degli ostacoli esistenti e ordine di astenersi da ulteriori molestie"), oppure se tra il mappale _____ e la via pubblica si interponesse altro fondo non specificato, non essendo stata la circostanza ritualmente introdotta, la domanda non può essere esaminata.

10. E' infondato, invece, il secondo motivo dell'appello incidentale, sul rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda di risarcimento dei danni cagionati all'attore in assenza di allegazione, almeno sommaria, degli elementi costitutivi del danno.

10.1. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. 4310/2018 e 25912/2013).

Nella specie, invece, nell'atto di citazione (e così, peraltro, anche nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.): nessuna concreta circostanza risulta allegata sulla sussistenza dei danni asseritamente subiti e sulla consistenza del pregiudizio, per cui il danno deve ritenersi non provato.

11. Quanto alle spese di lite, visto l'esito complessivo e tenuto conto dell'esclusione della fase istruttoria, facendo applicazione dei parametri dello scagione delle cause di valore indeterminabile di non particolare complessità, per la reciproca soccombenza parziale le spese del grado vengono compensate per 1/2 e liquidate nella misura già ridotta come in dispositivo in favore di P.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:

Sentenza n. 666/2022 pubbl. il 24/03/2022

RG n. 2159/2020

Renart. n. 716/2022 del 24/03/2022

- 1) rigetta l'appello principale proposto da M
- 2) rigetta l'appello incidentale proposto da P
- 3) per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 974/2020 del Tribunale di Vicenza;
- 4) condanna M al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano nella misura già ridotta in € 2.500,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di P, compensandole per il resto;
- 5) dà atto che sussistono a carico della parte appellante principale e della parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).

Così deliberato in data 21/12/2021.

Il Cons. Ausiliario est.

Francesco Marchio

Il Presidente

Lisa Micochero

